

Condannati a pagare 554.858 euro tra rimanenze per il compenso spettante e parcelle legali.

Dopo quattro mesi di proroga per il deposito delle deduzioni peritali e dell'elaborato degli arbitri legali a difesa del Municipio e della Maggioli Tributi-A.T.I, l'Ente casamicciolese affida all' avv. Montemurro, la sua difesa innanzi alla Corte di Appello, per la impugnazione degli atti, sottoscritti fra gli altri dal proprio legale rappresentante di fiducia, l'avv. Felice Laudadio. Un atto formalmente scorretto che evidenzia la necessità di nono riportare in bilancio le relative pendenze economiche ed amministrative. Un ricorso strumentale dunque.

Una contorta vicenda giudiziaria pende come una spada di Damocle sulle già provate tasche dei cittadini. Il contenzioso avviatosi fra il comune di Casamicciola Terme e la Società Maggioli Tributi assume sempre più caratteri e dimensioni preoccupanti, sin da quando l'assessore al ramo Capezza, con la massima sollecitudine proprio alla vigilia dell'approvazione del bilancio annuale di palazzo Bellavista, in data 22/02/2006, propose all'intera Giunta in rappresentanza del civico consenso di aderire alla nota dell'Avv Montemurro ed acquisita al protocollo generale dell'ente al n°2779 in data 21/02/2005, nella quale esprimeva, l'opportunità di prorogare gli elaborati peritali al fine di valutare eventuali osservazioni in termini ragionevoli, vista la complessità della materia, con conseguente necessità di chiedere al collegio nominato uno slittamento di quattro mesi per il deposito del lodo arbitrale.

Da allora sono passati circa sei mesi utili fra l'altro al deposito del lodo stesso a firma dell'avvocato Felice Laudadio quale rappresentante casamicciolese in seno al collegio, ed a seguito delle conclusioni peritali da parte del Commissario Tecnico d'Ufficio, e, cosa davvero unica nel suo genere dal carattere meramente strumentale, una vera scorrettezza istituzionale : l'opposizione in seno all'ultimo grado di giudizio all'arbitrato di cui in precedenza si era stati fautori. Infatti il comune con Deliberazione della Giunta Municipale N° 129 del 30 Settembre u.s. conferisce "Incarico legale per la impugnativa innanzi alla Corte di Appello" approvando di fatto la proposta del responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso protocollata al N° 237 il 6 Settembre 2005 di pari oggetto.

Fin qui l'esito del percorso dell'intera vicenda Giudiziaria dal carattere economico ed amministrativo fra l'Ente locale e la Maggioli Tributi, di sicuro peserà come un macigno sulla travagliata economia locale, una vera e propria sciagura e nel

merito peserà ancor di più quanto deliberato e sottoscritto nel lodo dal Presidente l'avvocato Gerardo Maria Cantore, dagli arbitri nominati dai rappresentanti di palazzo Bellavista e della appaltatrice del servizio, gli avvocati Felice Laudadio e Marone, nonché dal segretario, l'avvocato Claudio Maria Lamberti, ovvero quanto dalla stessa Amministrazione proposto e voluto, in una sorta di patto unanime e determinato dalla mediazione di una volontà comune. Il Collegio Arbitrale, riunito in conferenza personale degli arbitri in Napoli nella sede del Collegio stesso, infatti si è pronunciato definitivamente sulle richieste della Società Maggioli Tributi (già COGEST s.p.a.) in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI COGEST Gestioni Territoriali s.r.l., nei confronti del Comune di Casamicciola Terme, con atto notificato il 23 ottobre 2003, come precisato nel corso del giudizio e sulle domande, eccezioni e deduzioni formulate, in via riconvenzionale, dalla Amministrazione convenuta, nonché sulle ulteriori deduzioni e conclusioni rispettivamente articolate dalle parti in corso del giudizio arbitrale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione anche istruttoria. Pertanto all'unanimità così provvede:

- Rigetta le eccezioni, dedotte dal Comune di Casamicciola Terme, da difetto di giurisdizione nonché di nullità della causa compromissoria.
- Rigetta la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento formulata dall'amministrazione convenuta e la correlata domanda di risarcimento dei danni.
- Rigetta la domanda dei danni formulata dall'A.T.I. attrice avente ad oggetto il riconoscimento del corrispettivo maturato in virtù del contratto N° 728/98 e, limitatamente alle causali ed agli importi riconosciuti come motivazione, condanna il Comune di Casamicciola Terme, al pagamento a tale titolo in suo favore della residua somma di Euro 498.871,82 (IVA inclusa).
- Accoglie la domanda dell'A.T.I. attrice avente ad oggetto il riconoscimento del corrispettivo maturato in virtù del contratto N° 876/02 e condanna il Comune di Casamicciola Terme al pagamento in suo favore, a tale titolo, della somma di Euro 30.987,41 (IVA inclusa).
- Condanna il Comune di Casamicciola Terme al pagamento in favore dell' A.T.I. attrice degli interessi locali a far data.
 - a) per le somme delle fatture insolute, dal trentesimo giorno successivo a quello della data di emissione.
 - b) per le residue somme, come sopra riconosciute all'A.T.I., dal sessantesimo giorno successivo alla data di consegna dei ruoli dell'esattore.
- Rigetta la domanda dell' A.T.I. attrice di rivalutazione monetaria delle somme come sopra riconosciute.
- Disattende ogni altro quesito proposto e rigetta ogni altra eccezione e domanda,

dichiarando assorbite nelle decisioni, come sopra assunte, tutte le ulteriori domande connesse e subordinate, anche istruttorie, articolate alle parti.

- Pone a carico del Comune di Casamicciola Terme per quattro quinti e carico dell'Associazione Temporanea di Imprese attrice per un quinto gli onorari e le spese di funzionamento per il Collegio arbitrale siccome determinate in Ordinanza di pari data, nonché quelle della Consulenza Tecnica d'Ufficio definitivamente liquidate nella somma di Euro 20.000 (ventimila), comprensive dell'acconto già determinato dal Collegio in sede di conferimento dell'incarico, oltre I.V.A. e contributi previdenziali se dovuti, con vincolo di solidarietà e rivalsa per quelle spese anticipate dall'A.T.I. suddetta nella misura eccedente il quinto dovuto.
 - Pone altresì le spese legali e gli onorari di difesa del presente giudizio a carico del Comune di Casamicciola Terme per quattro quinti restando il residuo quinto a carico dell'Associazione Temporanea di Imprese attrice.
 - Determina l'ammontare delle spese e degli onorari di difesa in Euro 25.000 (venticinquemila/00), oltre I.V.A. e contributi previdenziali se dovuti.
 - Manda al Segretario di rimettere a ciascuna parte copia originale del presente lodo, in una con l'Ordinanza di liquidazione delle spese di funzionamento del Collegio, degli onorari degli arbitri e del compenso del segretario, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione nelle forme e con le modalità previste dall'art. 825 c.p.c.
 - Il presente Lodo definitivo, deliberato all'unanimità degli arbitri riuniti in conferenza personale presso la sede del Collegio, in Napoli, alla via Cesario Console n° 3, nelle sedute del 6 maggio, 22 giugno e 5 luglio 2005 viene da essi sottoscritto nel luogo e nel giorno indicati a fianco di ciascuna sottoscrizione."
- Quanto depositato ai protocolli di competenza di Via Principessa Margherita, non sembra essere l'ultimo atto di questa tormentata vicenda, però, visto che il tutto, relativamente a possibili vizi di forma quali incarichi, conferimenti e ruoli nell'ambito dell'arbitrato, sarà valutato dalla Corte di Appello. In termini formali e legali nella giurisprudenza corrente il ricorso è semplicemente un pretesto, un percorso strumentale per non riportare in bilancio questa ulteriore voce di spesa e rimandare ad altre stagioni amministrative questo nuovo salasso monetario che ovviamente verterà a carico del contribuente. Ma quante possibilità avranno questi ultimi di risparmiarsi questo fardello giudiziario affidandosi alla Corte di Appello non ci è dato ancora sapere, una cosa però appare più concreta e sicura, nell'era dei nuovi Beati se qualcuno di Essi volesse prendere a cuore la nostra condizione la cosa sarebbe utile anche alla sua causa di ascesa alla santità, una prova da prestigiatore di questa portata di certo garantirebbe una corsia preferenziale potrebbe essere proprio questo il miracolo da realizzare in quel del comune di Casamicciola Terme che il "pane si tramuti in pesce", così come fu sulle rive del fiume Giordano.

LA GIUNTA DI PALAZZO BELLAVISTA IMPUGNA ANCHE L'ESITO DELL'ARBITRATO

Scritto da Ida Trofa
Domenica 23 Ottobre 2005 19:34 -
